# CAPITOLATO SPECIALE

## PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL CONTROLLO QUALITA' E ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI AEREI SANITARI PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

## INDICE

**ART. 1) OGGETTO DELLA GARA**

***SEZIONE I – parte tecnica***

**ART. 2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

***SEZIONE II – parte normativa***

**ART. 3) DURATA**

**ART. 4) PERIODO DI PROVA**

**ART. 5) PREZZI DEL SERVIZIO/REVISIONE**

**ART. 6) QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

**ART. 7) NON GRADIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO**

**ART. 8) PENALITA'**

**ART. 9) OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

**ART.10) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

**ART.11) PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI**

**ART. 12) RESPONSABILITA'**

**Art 13) SUBAPPALTO**

**ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART.15) FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO**

**ART.16) FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI**

**ART.17) RECESSO DAL CONTRATTO**

**ART.18) CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITA'(Prefettura di BO)**

**ART.19) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

**ART.1. – OGGETTO DELL GARA**
Oggetto della gara, regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale, è il servizio di controllo di qualità dei servizi aerei sanitari, trasporto con aeromobile di organi umani ed equipe medica e soccorso sanitario con elicottero, in particolar modo quest'ultimo, regolamentato dalle discipline inerenti l'impiego degli elicotteri nell'HEMS, per conformità al Capitolato di Appalto ed alle norme in materia, nonché di assistenza e consulenza per l'organizzazione e la gestione dello stesso in ambito regionale.
Il servizio sarà interessato all'attività di soccorso presso le basi regionali di Bologna, Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano.

## SEZIONE I – PARTE TECNICA

**ART.2. – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
L'attività della ditta aggiudicataria dovrà articolarsi nei seguenti termini ed interventi differenziati anche per sedi:

**A. presso le basi operative HEMS riguarda le seguenti aree, con periodicità di interventi:**

1) Aeromobile:

- Controllo delle documentazioni tecniche di manutenzione e operativa di impiego, ivi incluse le registrazioni attinenti le relative attività
- Controllo dei bollettini tecnici e relative procedure, nei termini di applicabilità e scadenze
- Controllo aeronavigabilità aeromobile
- Volo di verifica delle prestazioni e funzionamento degli impianti/sistemi di bordo.
- Verifiche di conformità dell'aeromobile Stand-by
- Analisi delle prestazioni, verifiche di conformità, stato manutentivo in caso di nuovo aeromobile o sostitutivo
- Analisi fermi tecnici e cause d'avaria

2) Base operativa HEMS:

- Conformità della gestione e osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Controllo delle dotazioni, attrezzature, impianti e servizi di sicurezza
- Idoneità dell'area per le operazioni di volo
- Controllo della segnaletica e delle strutture di supporto logistico in genere
- Controllo degli impianti di rifornimento per funzionalità, manutenzione e quantitativi in giacenza
- Controllo dei sistemi e procedure di assistenza tecnica-operativa
- Controllo del magazzino di base e relative scorte
- Controllo delle attrezzature tecniche di supporto
- Controllo della disponibilità attrezzature medicali

3) Personale:

- Controllo dei programmi e delle procedure di addestramento del personale medico e infermieristico limitatamente alle competenze di parte aeronautica;
- Controllo teorico e pratico delle qualifiche e dell'addestramento del personale di condotta e degli addetti agli impianti di bordo
- Controllo dei tempi di servizio/volo/riposo del personale operativo e tecnico

- Controllo teorico e pratico personale tecnico
- Controllo delle qualifiche e dell'addestramento del personale dedicato al servizio antincendio ove presente

4) Missioni operative:

- Controllo da terra e/o in volo
- Simulazioni

**B. Presso la sede dell'Impresa esercente:**

- Analisi dell'organizzazione dei vari servizi e verifica della rispondenza ai contenuti di offerta e di aggiudicazione
- Verifica delle strutture tecniche
- Analisi dei sistemi e delle procedure di manutenzione
- Controllo autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni
- Analisi della flotta e volume di attività in rapporto alle risorse disponibili
- Analisi delle pubblicazioni e documentazioni di manutenzione e di impiego operativo
- Controllo gestione della modulistica e delle registrazioni
- Interventi di verifica per eventi eccezionali e incisivi dell'efficienza del servizio e/o dell'immagine della Committente.

**C. Riunioni con i Responsabili del servizio presso le sedi designate dalla Committente in ambito regionale secondo tematiche indicate all'ordine del giorno**

**D. Presso eventuali ulteriori località indicate dalla Committente in ambito regionale**

Verifica di adeguatezza e fattibilità nella determinazione e nell'uso di elisuperfici a servizio di
- Basi Operative HEMS
- Destinazioni Sanitarie
- Elisuperfici al servizio di strutture ospedaliere
- Elisuperfici al servizio di comunità isolate

**E. Presso le località indicate dalla Committente in ambito regionale**

Progettazione di elisuperfici munite o non di segnaletica in conformità alla normativa in vigore, con elaborato di progetto esecutivo e capitolato di forniture per la realizzazione dell'impianto, supervisione alla realizzazione e assistenza fino all'approvazione all'uso da parte dell'autorità competente se prevista:
- Basi Operative HEMS
- Destinazioni Sanitarie
- Elisuperfici al servizio di strutture ospedaliere
- Elisuperfici al servizio di comunità isolate

**F. Analisi a cura della ditta aggiudicataria nella propria sede**

1. In corrispondenza di ogni visita richiamata ai punti A e B
   - Rapporti sui controlli
   - Rapporti sull'attività

2. Assistenza in occasione di stesura del capitolato di appalto e/o di modifiche dello stesso per servizi aerei sanitari (es. soccorso sanitario con elicottero, trasporto organi con aeromobile):

- stesura bozza capitolato
- adeguamento alle normative aeronautiche che siano nel frattempo modificate
- analisi comparativa dei contratti di altre realtà regionali
- incontri con i responsabili medici e infermieristici delle basi, delle Aziende Sanitarie, Regione, ecc. per analisi fabbisogno
- proposta criteri di valutazione delle offerte

3. A seguito di esplicita richiesta della Committente su documenti dalla stessa forniti, per assistenza nella gestione dei contratti dei servizi sanitari aerei
   - Guida operativa: - Analisi
   - Assistenza per formulazione
   - Controllo assicurazioni
   - Verifica della corretta applicazione delle tariffe contrattuali

**G. Servizio controllo qualità del servizio di trasporto urgente con aeromobile di organi umani ed equipe umana**

1. Verifica adeguatezza vettori utilizzati
2. Controllo correttezza dati fatturati rispetto dati registrati su fogli di ATL dei vettori (minuti di volo, di attesa, tratta,..)

**SPECIFICHE**
Per ciascuna delle attività suindicate ai punti:

- **"A" e "G"** la ditta offerente dovrà garantire, almeno quadrimestralmente, i controlli previsti e/o quali altri tipi di controlli ritiene di effettuare, compresi nel valore dell'offerta.
- **"B"** la ditta offerente dovrà garantire, almeno annualmente, i controlli previsti e/o quali altri tipi di controlli ritiene di effettuare, compresi nel valore dell'offerta.
- **"C"** la Committente può richiedere la rappresentanza della Ditta Aggiudicataria fino a 10 (dieci) presenze nell'arco di 12 (dodici) mesi consecutivi senza costi aggiuntivi a proprio carico; la ditta offerente può indicare il numero massimo di presenze che ecceda le 10 in 12 mesi e indicherà altresì in offerta il valore forfetario (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale) per ogni presenza oltre il minimo richiesto
- **"D"** la Committente può richiedere l'intervento della Ditta Aggiudicataria; la ditta offerente indicherà in offerta il valore forfetario (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale) per ogni intervento, presentando una bozza standard della relazione attinente la visita.
- **"E"** la Committente può richiedere l'intervento della Ditta Aggiudicataria. La ditta offerente indicherà in offerta il valore forfetario (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale) per ogni elaborato di progetto e relativo, con impegnativa di tempi di consegna, distinguendo i valori se per struttura soggetta o non soggetta ad approvazione.
- La ditta offerente deve indicare l'organigramma del personale che intende utilizzare, specificando anche l'anzianità nel campo del lavoro aereo (aeronautico),

ovvero, nel campo specifico del controllo di qualità dei servizi oggetto del presente capitolato.

## *SEZIONE II – PARTE NORMATIVA*

### ART. 3 – DURATA

Il presente contratto avrà una durata di anni quattro.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori anni due, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata.
Durante il periodo di rinnovo, quest'ultimo dovrà essere eseguito alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda USL non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Ditta dovrà in ogni caso garantire il servizio stesso secondo le modalità e i termini in vigore, per un ulteriore periodo nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara (art.106 comma 11 D.Lgs.50/2016).
Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

### ART.4 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.
Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.
Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e all'offerta proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa). In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

### ART. 5 - PREZZI DEL SERVIZIO/REVISIONE

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara non potranno subire alcuna variazione per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs 50/16, la possibilità di revisione annuale, a partire dal 2° anno che si avvarrà anche della variazione dell'indice ISTAT FOI calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva le opportune indagini di mercato.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.
Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

**ART. 6 – QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso del contratto, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, sia di procedere alla modifica e/o aumento del servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria, in considerazione delle possibili evoluzioni del sistema di soccorso regionale, sia di ridurre l'entità dell'appalto, qualora si verifichino eventi di natura tecnica o economica tali da portare alla riduzione dell'attività.

**ART. 7 – NON GRADIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO**

Data la natura particolare del servizio, non sono ammissibili ripercussioni negative sull'attività in essere imputabili a comportamenti del personale dipendente della Ditta Aggiudicataria. Conseguentemente l'Azienda USL di Bologna, su proposta del Responsabile del Servizio di Elisoccorso, potrà evidenziare il "non gradimento" e chiedere quindi la sostituzione del personale della Ditta Aggiudicataria. da effettuarsi entro 15 gg dalla comunicazione.

**ART. 8 – PENALITÀ'**

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 2.000,00 per ogni evento negativo;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo pec, quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC.
La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del DLgs n. 50/2016.

**ART. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

**ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art 26 comma 1, lettera b) del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: http://www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gara d'appalto–documentazione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

**ART. 11 – PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA**

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.
A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.
Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

**ART. 12 - RESPONSABILITA'**
L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

**ART.13) SUBAPPALTO**

Il servizio oggetto della presente procedura non è subappaltabile, ad eccezione di eventuali attività accessorie.

In tal caso, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…).*

**ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; nonché ai sensi dei precedenti articoli
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'assegnatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL
g) qualora la ditta incorra in grave e provata indegnità
h) nel caso in cui la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge
i) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL

l) qualora dovessero verificarsi reiterati ritardi nella esecuzione del servizio o quest'ultimo venisse svolto senza la necessaria cura e puntualità, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL
m) qualora l'Azienda USL notifichi 2 diffide ad adempiere senza che la ditta ottemperi a quanto intimato
n) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
o) quando di fatto, la ditta appaltatrice abbandoni il servizio senza giustificato motivo
p) in caso di revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio:

In caso di risoluzione del contratto, l'AUSL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali l'Azienda USL incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Infine l'Azienda USL di Bologna si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

**Art. 15) – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO**
Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

**Azienda USL di Bologna :**
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

| | |
|---|---|
| <Codice Tipo> | 'DMX, con X=[1\|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:<br>1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"<br>2 per "Sistema o kit Assemblato"<br>0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
| <Codice Valore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014).<br>Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |

**ART. 16 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Azienda può proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Azienda Sanitaria può recedere dall'appalto.

Ai sensi dell'art. 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

**ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

**ART. 18) CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITA' (Prefettura di BO)**

**Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n. 6**
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

**Clausola n. 8**
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

**Clausola n. 10**
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)